



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 marzo 2006, Serie Generale n. 60, in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 settembre 2014, Serie Generale n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi;

VISTO il proprio decreto in data 14 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 18 gennaio 2019, che all'articolo 1, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2018/2021, ha stabilito che la graduatoria dei candidati idonei potesse essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e che i giorni di corso persi dovessero essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e 36 mesi;

CONSIDERATO che per contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale si rende necessario garantire, per il corso di formazione su menzionato, la copertura di tutti i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza da parte di corsisti e che

pertanto occorre prevedere una proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto 14 gennaio 2019;

ACQUISITO, per le vie brevi, l'assenso da parte del Coordinamento tecnico vicario della Commissione salute in merito alla ulteriore proroga dei tempi dello scorrimento della graduatoria per l'ammissione al corso di medicina generale relativo al triennio 2018/2021;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021, il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, già prorogato con il decreto del 14 gennaio 2019 citato in premessa, è ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 2019 per consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro
Giulia Grillo